

COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE

AI SENSI DEL D.P.C.M. 25 AGOSTO 2014

**Decreto n. 1834 del 30/09/2014**

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (EST).

Decreto di Esproprio dell'area privata sita nel Comune di Soliera (Mo), Foglio 30 Mappale 461 (ex mappale 55), imposizione di servitù di passaggio sull'area individuata al Foglio 30 Mappale 460 (ex mappale 55) e restituzione dell'area individuata al Foglio 30 Mappale 459 (ex mappale 55).

- Repertorio n. 0311 del 30/09/2014 -

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 "misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'articolo 6 del D.L. 26.04.2013 n. 43 convertito, con modificazioni, nella L. 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, proroga lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche, che recita: "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012 dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Visto il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013, sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, nelle sedute del 28 giugno e 3 luglio 2012, che lo ha condiviso, approvato con propria ordinanza n. 5 del 05 luglio 2012, il quale prevede la realizzazione di edifici scolastici provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, per consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno scolastico 2012-2013;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare gli edifici scolastici temporanei e che con ordinanza n. 6 del 05 luglio 2012 e successive modifiche e integrazioni, si è provveduto alla localizzazione delle stesse ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Dato atto che, a seguito dell'esperimento della procedura aperta per la realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (EST), sono attualmente in corso di realizzazione i lavori di ampliamento, richiesti dalle Amministrazioni Comunali di riferimento, delle strutture provvisorie ultimate e ubicate sui lotti in argomento, nonché laddove terminati le operazioni di collaudo;

Considerato che gli edifici scolastici temporanei, e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al periodo di tempo necessario per la ricostruzione degli edifici scolastici distrutti o alla riparazione di quelli gravemente danneggiati e pertanto inagibili;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle urbanizzazioni effettuate sulle aree occupate e stante la necessità di dover garantire la continuità nell'utilizzo delle realizzazioni costruite da parte delle popolazioni colpite ed agli enti pubblici di riferimento, procedere all'esproprio di talune aree sulle quali insistono le predette strutture;

Rilevato che a seguito del decreto n. 131 del 05/11/2012, successivamente rinnovato, è stato decretato di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le

operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che conseguentemente per la determinazione delle indennità descritte ci si è avvalsi della competenza dell'Agenzia delle Entrate che ha elaborato le predette quantificazioni in schede dedicate ad ogni proprietà interessata e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 598 del 12/07/2013 si è proceduto in tal senso, notificando alle ditte interessate dal procedimento espropriativo, l'indennità provvisoria determinata, come detto, dalla competente Agenzia delle Entrate di Bologna e allegata al decreto in parola;

Preso atto che con decreti del Commissario Delegato n. 29 del 23/08/2012, n. 454 del 04/06/2013 e n. 1061 del 17/10/2013, è stato approvato e integrato il progetto esecutivo dell'opera insistente sulle aree in oggetto;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento;

Rilevato che le aree in oggetto risultano attualmente intestate catastalmente alle ditte:

- Molinario Costantino, nato a Ariano Irpino (Av) l'11/02/1944, residente in Via Carpi Ravarino 1860, 41019, Soliera (Mo), codice fiscale MLNCTN44B11A399Z, proprietario per 2/4;
- Molinario Giovambattista, nato a Capri (Na) il 07/07/1971, residente in Via Carpi Ravarino 1862, 41019, Soliera (Mo), codice fiscale MLNGMB71L07B819Z; proprietario per 1/4;
- Molinario Raffaele, nato a a Capri (Na) il 10/06/1969, residente in Via Carpi Ravarino 1862, 41019 Soliera (Mo), codice fiscale MLNRFL69H10B819T; proprietario per 1/4;

Dato atto che in seguito a frazionamento l'area sita nel Comune di Concordia sulla Secchia (Mo) identificata al Foglio 30 Mappale 55 è stata frazionata nei mappali 459, 460 e 461;

Rilevato che per le aree suddette si procede, con il presente atto, come segue:

FOGLIO	MAPPALI	NOTE
30	459	Restituzione dopo frazionamento
	460	Imposizione di servitù di passaggio
	461	Esproprio

Viste le note di accettazione delle indennità di esproprio ed occupazione temporanea formalmente presentate dalle Ditte proprietarie nonché le dichiarazioni dovute dalle stesse, rese nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per quanto di propria competenza, agli atti dell'Ufficio;

Visto il decreto del Commissario Delegato n. 1830 del 30/09/2014, con il quale si disponeva il pagamento diretto delle somme dovute alle Ditte interessate dal procedimento espropriativo;

Dato atto che ai sensi del comma 11 art. 20 del T.U. sugli espropri, dopo aver corrisposto gli importi concordati, l'Autorità Espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, alla emissione ed all'esecuzione del decreto di esproprio;

Visti:

- Il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";
- La Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Visti altresì i Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati dalle Amministrazioni Comunali competenti, agli atti della stazione appaltante;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DECRETA

- 1) di dare atto che in seguito a frazionamento l'area sita nel Comune di Concordia sulla Secchia (Mo) identificata al Foglio 30 Mappale 55 è stata frazionata nei mappali 459, 460 e 461;
- 2) di disporre, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 327/2001, il trasferimento, per espropriazione, del diritto di proprietà a favore del Commissario Delegato per la Ricostruzione ai sensi del D.P.C.M. 25 agosto 2014, Codice Fiscale n. 91352270374, relativo agli immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Concordia sulla Secchia (Mo) Foglio 30 Mappale 461 (ex mappale 55) di m² 250;
- 3) di disporre, ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 327/2001, l'imposizione della servitù di passaggio a favore del Commissario Delegato per la Ricostruzione ai sensi del D.P.C.M. 25 agosto 2014, Codice Fiscale n. 91352270374, relativo agli immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Concordia sulla Secchia (Mo) Foglio 30 Mappale 460 (ex mappale 55) di m² 335;
- 4) di disporre, altresì, la retrocessione dell'area censita al Catasto Terreni del: Comune di Concordia sulla Secchia (Mo) Foglio 30 Mappale 459 frutto del frazionamento menzionato;
- 5) di dare atto che le suddette aree risultano attualmente intestate catastalmente alle ditte;
 - Molinario Costantino, nato a Ariano Irpino (Av) l'11/02/1944, residente in Via Carpi Ravarino 1860, 41019, Soliera (Mo), codice fiscale MLNCTN44B11A399Z, proprietario per 2/4;
 - Molinario Giovambattista, nato a Capri (Na) il 07/07/1971, residente in Via Carpi Ravarino 1862, 41019, Soliera (Mo), codice fiscale MLNGMB71L07B819Z; proprietario per 1/4;
 - Molinario Raffaele, nato a a Capri (Na) il 10/06/1969, residente in Via Carpi Ravarino 1862, 41019 Soliera (Mo), codice fiscale MLNRFL69H10B819T; proprietario per 1/4;
- 6) di dare atto che a fronte del trasferimento di cui al precedente punto 2) e all'imposizione della servitù di passaggio di cui al punto 3) le proprietà interessate sono state indennizzate mediante bonifici bancari come concordato negli atti di accettazione e disposti con decreto del Commissario Delegato n. 1830 del 30/09/2014. L'indennità di espropriazione base, per

l'espropriazione e l'imposizione della servitù di passaggio, relativa alle aree in oggetto, ammonta complessivamente a € 2.275,38 (dicansi Euro duemiladuecentosettantacinque/38), al netto delle maggiorazioni di legge, laddove dovute, nonché dell'indennità per l'occupazione temporanea;

- 7) di dare atto che il passaggio della proprietà avviene sotto la condizione sospensiva che il presente atto sia notificato ed eseguito;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento sarà:
 - a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;
 - b) trascritto nei registri immobiliari;
 - c) registrato presso l'Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;
 - d) fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;
 - e) pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- 9) di dare atto che al presente provvedimento si applica la disposizione di cui all'art. 25 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327;
- 10) di dare atto che il presente decreto, ai sensi degli artt. 10 e 67 del D.P.R. 131/1986 (come altresì affermato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa con parere del 10 novembre 2011, prot. n. 954-155563/2011), è stato iscritto nel "Repertorio degli atti e contratti Struttura commissariale straordinaria L. 135/2012 – Eventi sismici 2012" tenuto dall'Autorità Espropriante;
- 11) di dare atto che agli effetti fiscali si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/02/14 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23"
- 12) di autorizzare la spesa necessaria per effettuare la notifica di cui al punto 8a) che precede, mediante bonifico all'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna, secondo gli importi quantificati ed indicati dagli uffici all'uopo preposti che saranno liquidati con successivo provvedimento;
- 13) di dare atto che le spese di notifica trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze indicate in narrativa e che per le stesse sarà dato incarico all'Agenzia Regionale di Protezione Civile, per l'emissione dei relativi ordinativi, con successivo provvedimento;
- 14) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dal

ricevimento dell'atto, al Tribunale Amministrativo competente ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

- 15) di dare atto infine che l'intero fascicolo della procedura espropriativa è conservato nell'archivio dedicato agli eventi sismici 2012 – Regione Emilia-Romagna – Fiera District – Bologna.

Bologna lì, 30 Settembre 2014

Alfredo Bertelli

